



Il 15 aprile 2014 a New York la Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD). Il reale effetto di questo impegno internazionale a favore della parità di diritti delle persone con handicap, e quindi dell'inclusione sociale, solo il tempo ce lo rivelerà. Cionondimeno, dall'adozione della Convenzione il 13 dicembre 2006 da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la Svizzera non è stata a guardare. Dapprima ha chiesto un rapporto dettagliato sulle possibili conseguenze della ratifica della Convenzione e, successivamente, ha valutato tutte le conseguenze della ratifica della CDPD così da avere la certezza di ratificare un atto applicabile a livello nazionale. Ha pure migliorato le norme sulla parità di diritti che si fondano sul divieto costituzionale di discriminare a causa di un handicap sancito dall'art. 8 cpv. 2 della Costituzione federale.

Con piacere vi presentiamo un esempio pratico che speriamo essere di un buon auspicio per l'applicazione, in ogni ambito, dei principi enunciati dall'ONU.

Cultura per tutti

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha emanato lo scorso 11 dicembre una [raccomandazione](#) all'indirizzo degli Stati, invitandoli a garantire la piena, paritaria ed effettiva partecipazione da parte delle persone con disabilità alla vita culturale, sportiva, turistica e alle attività del tempo libero.

A livello svizzero la problematica era già nota al punto che l'Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD) aveva dedicato gli anni 2011 e 2012 al promovimento delle pari opportunità in ambito culturale ed aveva sottolineato il fatto pubblicando il fascicolo tematico "[pari opportunità delle persone con disabilità: cultura](#)", scaricabile gratuitamente dal sito dell'UFPD.

La sensibilizzazione si era fondata in particolare sull'art. 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD), anche se formalmente la CDPD è stata ratificata dalla Svizzera solo il 15 aprile 2014.

L'art. 30 della CDPD riconosce il diritto a tutti di accedere su base di uguaglianza alle attività culturali e del tempo libero e richiede la partecipazione attiva degli Stati parte attraverso l'adozione di misure adeguate e atte a garantire a tutti la possibilità di partecipare alla vita culturale e ricreativa.



La convenzione stabilisce:

1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottano tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità:

(a) abbiano accesso ai prodotti culturali in formati accessibili;

(b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, spettacoli teatrali e altre attività culturali, in formati accessibili;

(c) abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

2. Gli Stati Parti adottano misure adeguate a consentire alle persone con disabilità di sviluppare e realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parti adottano tutte le misure adeguate, in conformità al diritto internazionale, a garantire che le norme che tutelano i diritti di proprietà intellettuale non costituiscano un ostacolo irragionevole e discriminatorio all'accesso da parte delle persone con disabilità ai prodotti culturali.

4. Le persone con disabilità hanno il diritto, su base di uguaglianza con gli altri, al riconoscimento ed al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi comprese la lingua dei segni e la cultura dei sordi.

5. Al fine di consentire alle persone con disabilità di partecipare su base di uguaglianza con gli altri alle attività ricreative, agli svaghi e allo sport, gli Stati Parti adottano misure adeguate a:

(a) incoraggiare e promuovere la partecipazione più estesa possibile delle persone con disabilità alle attività sportive ordinarie a tutti i livelli;

(b) garantire che le persone con disabilità abbiano la possibilità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione, formazione e risorse;

(c) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi che ospitano attività sportive, ricreative e turistiche;

(d) garantire che i minori con disabilità possano partecipare, su base di uguaglianza con gli altri minori, alle attività ludiche, ricreative, agli svaghi ed allo sport, incluse le attività previste dal sistema scolastico;

(e) garantire che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi forniti da coloro che sono impegnati nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

In Svizzera a norma dell'art. 69 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) il settore culturale compete ai Cantoni.

La Confederazione ha la competenza esclusiva per la legislazione sulla radiotelevisione (art. 93 Cost.), può sostenere attività culturali d'interesse nazionale (art. 69 cpv. 2 Cost.), può

promuovere la produzione cinematografica svizzera e la cultura cinematografica (art. 71 Cost.).

Dal 1° gennaio 2012 la promozione della cultura da parte della Confederazione è sostenuta anche dalla Legge federale sulla promozione della cultura (LPCu) che non prevede norme esplicite in ambito di parità.

Però la legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) prevede all'art. 7 cpv. 3 e all'art. 24, nonché agli artt. 7 e 8 della relativa ordinanza (ORTV), un obbligo esplicito di adattare una parte adeguata dei programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche alle esigenze delle persone con una disabilità sensoriale.

Gli accordi intercorsi tra la SRG e le associazioni rappresentanti le persone con disabilità sensoriale disciplinano e adattano periodicamente l'applicazione delle citate norme. Queste normative, elaborate con la partecipazione delle organizzazioni di aiuto alle persone con disabilità, stanno portando ad un significativo miglioramento della situazione.

Confederazione e Cantoni sono poi obbligati, conformemente al principio costituzionale del divieto di discriminare a causa di un handicap, ad adottare la legislazione atta ad eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili (art. 8 cpv. 4 Cost.) nonché a norma dell'art. 5 cpv. 1 LDis ad adottare i provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi. Sono pure tenuti ad eliminare lo svantaggio a richiesta giudiziale di una parte svantaggiata (art. 8 cpv. 2 LDis).

I privati che forniscono prestazioni al pubblico "*non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.*" (art. 6 LDis). Se una persona con disabilità subisce una discriminazione da un fornitore privato, può chiedere giudizialmente l'accertamento della discriminazione e il riconoscimento di un'indennità fino ad un massimo di Fr. 5'000.- (art. 8 cpv. 3, 11 cpv. 2 LDis). Nei confronti di fornitori privati la LDis non prevede la possibilità di imporre l'eliminazione dello svantaggio.

La pratica ci dimostra regolarmente che non è sufficiente prevedere un divieto di discriminare a causa di una disabilità senza prevedere delle misure atte ad eliminare la discriminazione nel caso di mancato rispetto del divieto imposto.

In futuro si auspica un miglioramento di tale disposizione e l'introduzione di misure concrete da adottare in caso di mancato rispetto delle citate norme, senza distinzioni tra pubblico e privato.

A livello cantonale, il Gran Consiglio ticinese ha votato il 16 dicembre 2013 la legge sul sostegno alla cultura, legge quadro che all'art. 3 cpv. 2 prevede: "*Esso [ndr Cantone] promuove l'accesso di tutti i cittadini alla cultura e il sostegno alla sua divulgazione*", che è entrata in vigore il 1° gennaio 2015.

Il Cantone adotterà le misure atte a concretizzare l'accesso a tutti i cittadini alla cultura conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 Convenzione ONU.



inclusion
andicap ticino

Alla data odierna mancano ancora alcuni strumenti per garantire a tutti l'accessibilità alla cultura ma le basi la Svizzera e il Canton Ticino le hanno create e, con la ratifica della CDPD, è stato ulteriormente affermata la volontà di continuare a percorrere il cammino verso la parità di diritti delle persone con disabilità.

Link utili:

- [Raccomandazione CM/Rec \(2013\) 3](#)
- [Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità](#)
- [Costituzione federale della Confederazione Svizzera](#)